

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°
(pratica **VDS027_20**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: verifica di significatività dell'incidenza relativa all'intervento "Reimpianto di pioppeto con specie a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA), da realizzarsi in comune di Bertiole".

Proponente: Azienda agricola Mantoani Romeo.

Comune: Bertiole.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1568 che dispone alcune modifiche all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale ed alla declaratoria delle funzioni attribuendo la materia della biodiversità alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio biodiversità;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 29, comma 2, del predetto D.P.reg. 0277/2004 che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'articolo 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale;

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 749/AGFOR del 03 febbraio 2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dall'Azienda agricola Mantoani Romeo con nota protocollata con il numero 35692 del 05/06/2020;

Constatato che l'intervento ricade all'interno della ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 18/06/2020 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dall'Azienda agricola Mantoani Romeo con nota protocollata con il numero 35692 del 05/06/2020 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
- c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;
- d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;
- e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal ciglio di sponda della roggia Molino Magrini posta a sud del pioppeto e obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l'habitat 91E0 – Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*, posto in adiacenza al pioppeto nella parte ovest in corrispondenza dei mappali 168, 171 e di parte del mappale 165 del foglio 19. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio);

e per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con l'intervento previsto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento "Reimpianto di pioppeto con specie a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA), da realizzarsi in comune di Bertiole", presentato dall'Azienda agricola Mantoani Romeo con nota protocollata con il numero 35692 del 05/06/2020, non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dall'Azienda agricola Mantoani Romeo con nota protocollata con il numero 35692 del 05/06/2020 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;

- b) obbligo di utilizzo di soli cloni a “Maggior Sostenibilità ambientale” (MSA), al fine di ridurre l’apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l’influenza sulle specie ed habitat d’interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell’Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
 - c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l’effetto deriva e ridurre l’influenza su habitat e specie di interesse comunitario;
 - d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l’influenza sulle specie tutelate dal sito;
 - e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal ciglio di sponda della roggia Molino Magrini posta a sud del pioppeto e obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l’habitat 91E0 – Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*, posto in adiacenza al pioppeto nella parte ovest in corrispondenza dei mappali 168, 171 e di parte del mappale 165 del foglio 19. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l’uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio).
2. L’intervento “Reimpianto di pioppeto con specie a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA), da realizzarsi in comune di Bertiole”, presentato dall’Azienda agricola Mantoani Romeo, non necessita di valutazione d’incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere realizzato.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Comuni di Bertiole, alla Stazione forestale competente per il tramite dell’Ispettorato forestale, e ai sensi dell’allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DI SERVIZIO

- Arch. Andrea Giorgiutti –

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005